



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Ref 3191/20

R.G. n. 7119/2020

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1) Dott. Gennaro Iacone | Presidente, |
| 2) Dott. Rosaria Gatti | Giudice relatore, |
| 2) Dott.ssa Anna Scognamiglio | Giudice, |

letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 27.8.2020, ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella procedura iscritta al n. 7119 dell'anno 2020 SEZIONE feriale del ruolo generale degli affari civili del tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto: reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.,

tra

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO con sede in Nola alla via Anfiteatro Laterizio n. 222 (ex 109) in persona dell'amministratore unico Maio felice Nusco (P.I. ADS80030620639) elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico , presso lo studio dell'avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI NAPOLI , che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di reclamo,

reclamanti;

e

CE.DI. SIGMA CAMPANIA S.P.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Finnamò e CARAVELLA LUCA, presso il cui studio in CENTRO DIREZIONALE ISOLA E1 80143 NAPOLI è elettivamente domiciliata come da procura rilasciata a margine della comparsa di risposta,

reclamati.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ex artt. 669-ter e 700 c.p.c. ante causam, depositato il 13 luglio 2020 ed iscritto al n. 6090/2020 del Ruolo Generale AA.CC.CC. di Codesto Tribunale la Ce. Di.Sigma Campania s.p.a., in persona del Presidente del consiglio di amministrazione p.t., chiedeva a Codesto Tribunale di ordinare alla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante p.t., di pubblicare gratuitamente, in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 DS2620 e su almeno tre testate nazionali on line "Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e detersivi, disinfettanti e guanti", il seguente testo di rettifica nel carattere grassetto: "L'articolo in questione contiene informazioni non rispondenti al vero, e può provocare lesioni all'onore e della reputazione commerciale e professionalità della Ce. Di Sigma Campania s.p.a. e del buon nome dei suoi amministratori e dipendenti, in quanto trattasi della richiesta di semplici

informazioni senza l'avvio di alcun procedimento sanzionatorio e che per errore è stato riportato nel comunicato”;

Si costituiva l'Autorità garante eccependo in via preliminare il difetto di Giurisdizione e l'incompetenza territoriale, chiedendo nel merito il rigetto.

Il Giudice di Prime Cure superate le questioni preliminari, accoglieva parzialmente il ricorso, disponendo una rettifica e ordinando all'Autorità Garante Della Concorrenza e Del Mercato di pubblicare a proprie spese su almeno tre testate nazionali on line e in calce al suo comunicato stampa del 7.maggio 2020 DS2620 il seguente testo di rettifica **“ in relazione al comunicato stampa in oggetto si specifica che nei confronti di Ce.Di Sigma Campania s.p.a. e delle altre aziende indicate è stata effettuata una semplice richiesta di informazioni senza l'avvio di alcun procedimento istruttorio o sanzonatorio “**

Contro l'ordinanza n 6090/2020 del 29.7.2020 proponeva il presente reclamo l'Autorità Garante, riproponendo le questioni preliminari e chiedendo nel merito la riforma della stessa, ritenendo il proprio comunicato completo e chiaro nel contenuto.

Sulle eccezioni preliminari si è ampiamente soffermato il Giudice di prime cure e ancor prima il Tribunale di Napoli, cui inizialmente era stato promosso il giudizio.

In questa sede si richiamano le osservazioni del Giudice dell'ordinanza reclamata che ampiamente si condividono.

Nel caso di specie sussiste, invero, la giurisdizione ordinaria in quanto la domanda formulata dal ricorrente attiene ad un mero comunicato dell'AGCM riconducibile nell'alveo dei comportamenti posti in essere in assenza di esercizio di potere amministrativo ed a fronte del quale in astratto il privato vanta un diritto soggettivo all'onore ed alla reputazione, il cui referente normativo si rinviene nell'art. 2 della Costituzione e la cui violazione è fonte di risarcimento del danno.

In relazione alla competenza territoriale la Giurisprudenza costante della Suprema Corte ha ritenuto che la competenza in caso di diffamazione a mezzo stampa debba essere del giudice del luogo di domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso sia diverso, anche del giudice della residenza del danneggiato (“forum commissi delicti”); con ordinanza n. 271/2015 la S.C. ha ribadito che: “In tema di azione per risarcimento dei danni conseguenti al contenuto diffamatorio di una trasmissione televisiva o, più in generale, da lesioni di diritti della personalità derivanti da mezzi di comunicazione di massa, il criterio di competenza del “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 cod. proc. civ., identificato nel luogo del domicilio o, se diverso, dalla residenza del soggetto danneggiato, non ha carattere esclusivo ma concorre con la regola generale per cui i fori di cui agli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. sono, comunque, alternativi”.

Nel caso che ci occupa la sede della spa è in Carinaro (Aversa), avendo riguardo alla sede principale. Passando al merito il reclamo va parzialmente accolto.



Come già evidenziato dal Giudice di prime Cure è indiscusso il diritto della Autorità Garante della concorrenza e del Mercato di esprimere pareri e di pubblicare le segnalazioni relative a circostanze che possano determinare distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato, ma va valutata unicamente l'idoneità della segnalazione contenuta nel comunicato stampa del 7 maggio 2020 a ledere o comunque mettere in pericolo il diritto all'immagine e alla propria reputazione, anche commerciale, della società ricorrente.

La libertà d'espressione costituzionalmente garantita dall'art.21 C., invero, trova il proprio limite in altrettanti fondamentali diritti della persona (anche giuridica) quali l'onore, la reputazione, l'immagine e l'identità personale. Il bilanciamento tra gli opposti interessi comporta, all'evenienza, la necessità di consentire una compressione dell'onore e della reputazione di un soggetto in favore dell'esercizio del diritto di cronaca, con una valutazione attagliata al caso concreto sulla base di precisi criteri direttivi enucleati nel tempo dalla giurisprudenza.

In particolare, la giurisprudenza, tanto civile (Trib. Milano, Sez. civ., 28 febbraio 2012, n. 2658; Trib. Verona, 27.01.2020, N. 859) quanto penale (da ultimo, Cass. pen. sez. V, 13.02.2020, n.11755), hanno statuito che per determinare se l'esercizio della libertà di informazione non abbia configurato una lecita invasione devono sussistere tre elementi: a) verità, oggettiva o anche soltanto putativa, ossia frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca; b) *continenza*, cioè rispetto dei requisiti minimi formali che debbono caratterizzare la cronaca (da valutarsi tenendo conto di un insieme di elementi, quali il lessico impiegato, le modalità di presentazione e di titolazione della notizia); c) interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o altri caratteri del servizio giornalistico.

Ebbene nel caso di specie non è in discussione la verità e l'interesse pubblico della notizia che l'Autorità ha inoltrato una richiesta di informazioni a numerosi operatori della GDO per acquisire dati sull'andamento dei prezzi di vendita al dettaglio e dei prezzi di acquisto all'ingrosso di generi alimentari di prima necessità, al fine di individuare eventuali fenomeni speculativi

Appare certamente rilevante per la collettività apprendere tale circostanza. Non risulta, invece, conforme al parametro dell'utilità sociale della notizia la parte del comunicato del 7 maggio nel quale l'Autorità indica solo alcuni dei principali destinatari delle richieste di informazioni.

A parere di questo Collegio, dunque, il reclamo va accolto nel senso che dal comunicato stampa va omesso il riferimento al nominativo delle società, oggetto di indagine, trattandosi di una informazione incompleta, che può risultare pregiudizievole per le società indicate.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista può operare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo autonoma valenza lesiva; occorre, pertanto, fare riferimento al risultato che il detto accostamento

9



determina e, qualora esso consista in un mero corollario odatato logico, pur insinuante e suggestivo, l'effetto denigratorio è da escludere.

Viceversa, ove l'effetto consista in una notizia sostanzialmente nuova, grava sul giornalista l'onere di accertarne la rispondenza al vero. (Cassazione penale ,sez. V , 06/12/2016 , n. 22193).

Nel caso di specie proprio la circostanza che il comunicato non contenga alcun riferimento ad altri noti marchi interessati alla grande distribuzione, induce, inevitabilmente, il lettore a ritenere che l'indagine conoscitiva sia stata avviata in ordine a quegli operatori commerciali per i quali siano emersi elementi indiziari di pratiche speculative.

Tutto ciò premesso , l'ordinanza n° 6090/2020 va riformata nel senso che la Autorità Garante della concorrenza e del Mercato deve essere condannata a pubblicare a proprie spese su almeno tre testate nazionali online e in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 DS2620 "Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detergenti, disinfettanti e guanti", testo eliminando i nominativi delle aziende indicate.

Visto l'accoglimento parziale si compensano le spese tra le parti

P.Q.M.

1. **ACCOGLIE** parzialmente , per le causali e nei limiti e modi di cui in motivazione il reclamo;
per l'effetto:

2. **ORDINA** all'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO di pubblicare a proprie spese su almeno tre testate nazionali online e in calce al suo comunicato stampa del 7 maggio 2020 DS2620 "Emergenza Coronavirus, avviata indagine su aumento dei prezzi dei beni alimentari e di detergenti, disinfettanti e guanti" rettificando il testo con eliminazione dei nominativi dei principali destinatari delle richieste di informazioni .

Compensa le spese del presente reclamo.

Aversa, 29.8.2020

Si comunichi.

Il Giudice Relatore

Dott. Rosaria Gatti

Il Presidente

Dott. Genaro Iacone

4
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Data 11.9.20

